CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1277 / 2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO (P.IVA E CUAA: 04563680273) CON SEDE LEGALE A SAN DONA' DI PIAVE, VIA JESOLO, 36/5 PER L'INSTALLAZIONE SITUATA IN VIA VERONA 18 A MUSILE DI PIAVE

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

i. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.

ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura;

vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;

vii. la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

viii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Premesso che:

i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;

ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 29.04.2022, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024;

iii. per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Vista le seguente normativa in materia ambientale:

i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.

iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.

v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Provincie per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;

vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;

vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24.04.2008.

viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31.08.2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion".

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*" e della Deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22.06.2021 " *Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*" rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.
Rilevato che:

i. L'Azienda agricola Al Bosco di Zoggia Leri, (P.Iva 00730840279), con sede legale ed operativa in via Verona 18 a Musile di Piave, é in possesso di AIA provvisoria rilasciata con Decreto del Dirigente del settore Politiche ambientali n. 5683 del 28/01/2011 per l'impianto di allevamento di galline ovaiole con capacità > 60.000 capi.
ii. In data 2/12/2019 prot. 76914, il Suap di Musile di Piave ha trasmesso alla Città metropolitana di Venezia la documentazione relativa alla domanda di voltura della Società agricola San Marco s.r.l.s. dalla quale risultava che:
iii. Zoggia Leri, in qualità di socio con poteri di firma della Società Aziende agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri (P.iva 00730840279), cedeva un ramo di azienda esercente l'allevamento avicolo di uova da consumo sito in via Verona 18 a Musile di Piave, alla Società agricola San Marco s.r.l.s. (P. Iva 04563680273);
iv. Zoggia Daniele, in qualità di amministratore unico della Società agricola San Marco s.r.l.s. con sede legale a San Donà di Piave in via Jesolo 46/14 (P.iva 04563680273), ha comunicato il proprio subingresso alla Società Aziende agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri a partire dal 3/10/2019, data di sottoscrizione del contratto nella gestione dello stabilimento di galline ovaiole sito in via Verona 18 a Musile di Piave e ha chiesto la volturazione a proprio favore dichiarando che il subentro non comportava alcuna modifica al ciclo produttivo, dello stabilimento/attività o delle materie prime utilizzate.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

v. La Società agricola San Marco s.r.l.s. ha trasmesso alla Città metropolitana di Venezia, prot. 73347 del 14/11/2019, la Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e materiali assimilati n. 609016 relativa all'allevamento di via Verona 18 a Musile di Piave e la nota di subentro alla Società Aziende agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri.

vi. Con nota prot. 80934 del 20/12/2019 questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento di volturazione e con determina n. 213/2020, l'autorizzazione prot. 5683 del 28/01/2011 valida fino al 27/01/2021, rilasciata alla Società Aziende agricole Al Bosco s.n.c. di Zoggia Leri, è stata trasferita per cambio di ragione sociale alla Società agricola San Marco s.r.l.s. con sede legale a San Donà di Piave in via Jesolo 46/14 (P.iva 04563680273) e sede operativa in via Verona 18 a Musile di Piave.

vii. Con la determina di voltura si era ricordato alla Società San Marco di trasmettere la documentazione per il rilascio dell'AIA definitiva sei mesi prima della scadenza prevista per il 27/01/2021 e non essendo pervenuta entro il termine del 27/07/2020, con nota prot. 41181 del 17/08/2020, la Città metropolitana di Venezia ha inviato alla Ditta nota di sollecito all'invio della documentazione.

viii. In data 01/10/2020 (prot.lli n. 49611 e 49616) tramite il SUAP di Musile di Piave la Ditta ha provveduto a trasmettere alla Città Metropolitana di Venezia la documentazione per il rilascio dell'AIA definitiva per l'intera installazione.

ix. Con nota prot. 52370 del 14/10/2020 questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere alla Ditta ed ai soggetti interessati l'avvio del procedimento.

x. Con nota prot. n. 62412 del 01/12/2020 sono stati sospesi i termini del procedimento per richiesta chiarimenti.

xi. Con nota prot. n. 16389 del 01/04/2021 la ditta ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste, concessa con prot. n. 19131 del 19/04/2021.

xii. Con nota prot. n. 31973 del 22/06/2021 la Ditta ha richiesto il completamento della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale in corso per il solo capannone n. 3, a causa di problemi societari e con nota prot. 34790 del 06/07/2021 la Città Metropolitana di Venezia ha espresso parere favorevole.

xiii. Con prot.lli 50063-50068-50071-50073-50074 del 22/09/2021 la Ditta ha provveduto a trasmettere, tramite il SUAP di Musile di Piave, la documentazione per il rilascio dell'AIA per il solo capannone 3 e con nota prot. n. 56380 del 18/10/2021 la Città Metropolitana di Venezia ha richiesto integrazioni in merito a quanto trasmesso rilevando l'impossibilità di dare avvio al procedimento in mancanza di tali integrazioni.

xiv. Con nota prot. 63558 del 23/11/2021 la Ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste.

xv. Con nota prot. 70783 del 28/12/2021 questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere alla Ditta ed ai soggetti interessati il nuovo avvio del procedimento relativamente al rilascio dell'AIA per il solo capannone 3 ed alla pubblicazione nell'albo pretorio in data 21/12/2021.

xvi. Con nota prot. 1417 del 11/01/2022 la Città Metropolitana di Venezia la trasmesso ad ARPAV la richiesta di parere su Valutazione di impatto acustico e PMC.

xvii. Il 16/03/2022 prot. 15783 si è provveduto a trasmettere la convocazione della conferenza dei servizi decisoria per il giorno 07/04/2022 da svolgersi in modalità telematica.

xviii. Il 25/03/2022 prot. 18016 la Ditta ha rinviato il PMC sentito per le vie brevi Arpav.

xix. In data 31/03/2022 prot. 19076 la Ditta ha provveduto ad inviare la comunicazione nitrati n. 609016/01 aggiornando i soggetti a cui cede tutta la pollina individuandoli nell'impianto di biogas della Società agricola Cà del Fior con accordo di fornitura valido fino al 03/10/2029.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

xx. In data 6/04/2022 prot. 20266 Arpav ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei servizi, esprimendo nel contempo parere positivo in merito al PMC presentato dalla ditta, provvedendo ad integrarlo con alcune note.

xxi. In data 6/04/2022 prot. 20273 il comune di Musile di Piave ha inviato nota con la quale non rileva motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

xxii. Alla conferenza dei servizi del 7/04/2022 hanno partecipato il Comune di Musile di Piave, i servizi veterinari dell'Ulss 4, i VVFF, la ditta con il consulente. Gli enti partecipanti hanno espresso parere positivo (verbale prot. 25056 del 03/05/2022) al rilascio dell'autorizzazione per il solo capannone 3, rilevando che, qualora la ditta avrà la disponibilità anche sui restanti immobili, dovrà provvedere a renderli conformi alle normative in materia di bonifica amianto e biosicurezza aviaria.

Verificato che il Gestore:

a. Ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi della DGRV n. 1509 del 26 maggio 2009, allegato A, in data 5/04/2022 prot. 19903;
b. Ha assolto alle imposte di bollo come evidenziato nel modello del SUAP di Musile di Piave.

Dato atto che:

a. L'istruttoria è stata redatta a seguito della verifica documentale e si è conclusa con parere positivo.
b. Il termine della conclusione del procedimento, al netto delle sospensioni previste per legge, risulta non rispettato a causa della complessità del procedimento.
c. L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni in possesso del Gestore.

Per quanto sopra quindi la conferenza dei servizi decisoria si è conclusa positivamente e si procede al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il solo capannone n. 3.

DETERMINA

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla **Società Agricola San Marco** (P.Iva e CUAA: 04563680273) con sede legale a San Donà di Piave, via Jesolo, 36/5 di seguito denominata "Gestore", per l'installazione situata in via Verona 18 a Musile di Piave, ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti di polli da carne*".

1. L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dal Gestore sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 (BAT e Sistema Gestione Ambientale prot. 63558 del 23/11/2021);
2. Deve essere rispettato il numero di capi allevabili nel limite della capacità massima dell'allevamento pari a 66.280 ovaiole.
3. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "*Scheda riassuntiva caratteristiche installazione*", l'allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 20266 del 6/04/2022", redatto ai sensi della DGRV 1100/2018.
4. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 10 anni a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006 ed è limitata <u>al solo capannone 3</u>.
5. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

6. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza aviaria e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere generale igienico-sanitario ed all'inquinamento acustico.
7. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (ad esempio benessere animale, biosicurezza aviaria, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari ecc.), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
8. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto.

10. Gestione effluenti zootecnici

Una corretta gestione dei reflui zootecnici in ogni fase del ciclo di allevamento permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza.

A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

<u>10.1 - Prescrizioni pollina</u>

a. La pollina sui nastri deve essere allontanata dai locali di allevamento con frequenza giornaliera.
b. Tutto il refluo prodotto deve essere raccolto in cassoni scarrabili, opportunamente coperti, e ceduto a soggetti terzi, aventi i titoli per l'acquisizione e l'utilizzo, con frequenza media ogni 3-4 giorni.
c. E' vietato lo stoccaggio della pollina in concimaia.
d. Durante le fasi di pulizia dei locali e delle attrezzature devono essere adottate le necessarie accortezze per ridurre la produzione di polveri ed odori verso l'esterno.
e. In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, il refluo zootecnico in attesa del trasporto, deve essere coperto da teli.
f. Durante le operazioni di carico del refluo zootecnico sui mezzi si deve fare attenzione ad eventuali perdite di materiale e l'area esterna deve essere mantenuta pulita.

<u>10.2 - Prescrizione Comunicazione nitrati</u>

a. Il gestore, in qualità di produttore di reflui zootecnici, deve provvedere a tenere aggiornata la Comunicazione nitrati.
b. Per la cessione del refluo a terzi la Ditta deve stipulare appositi accordi con gli acquirenti nel rispetto della normativa della Regione Veneto (DGRV 813/2021 e decreti applicativi) anche se di regioni diverse.
c. L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, atti di assenso ed eventuali accordi di cessione di reflui.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

d. In caso di aggiornamenti normativi in materia di direttiva nitrati è fatto obbligo alla Ditta di adeguarsi anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.

11. Gestione degli stoccaggi

a. Materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.
b. Tutte le strutture di stoccaggio devono essere periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.
c. All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti ed effluenti di allevamento soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.
d. Le vasche ed i pozzetti per la raccolta di acque di lavaggio e disinfezione di locali, attrezzature, mezzi, servizi igienici annessi all'allevamento, devono essere a tenuta, periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

12. Mangimi e materie prime

12.1 - Prescrizioni materie prime

a) I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.
b) I prodotti per la disinfezione, quelli per i trattamenti insetticidi e per la derattizzazione, i medicinali e ogni altro prodotto biocida, se conservati nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni stoccati in depositi idonei a raccogliere le eventuali perdite accidentali, collocati al coperto, in luoghi asciutti, protetti dal gelo e dalle intemperie, con gli accessi preclusi a soggetti non autorizzati.

12.2 - Prescrizioni mangimi

a. Le aree di carico e stoccaggio dei mangimi devono essere mantenute pulite.
b. Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.
c. I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

13. Rumore

a. La Ditta deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dall'attività di allevamento nel rispetto della normativa vigente.
b. La Ditta deve tenere nota di eventuali segnalazioni e lamentele e darne comunicazione ad Arpav, Città metropolitana di Venezia e Comune di Musile di Piave al fine di attivare, presso i recettori sensibili, un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli Enti competenti.
c. Le modalità di esecuzione delle analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con Arpav.

14. Emissioni in atmosfera

14.1 - Prescrizione stima emissioni

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

a. Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.
b. Nel report annuale e nella relazione allegata, le emissioni saranno calcolate sul numero medio di capi accasati.

14.2 - Prescrizioni emissioni in atmosfera, polveri ed odori

a. Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento.
b. Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri ed il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di asporto, cessione a terzi della pollina e delle diverse fasi di allevamento come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalle BAT.
c. Tra le azioni da adottare per ridurre e controllare l'emissione di polveri, si dovranno mantenere porte e portoni dei capannoni chiusi, fatto salvo i tempi strettamente necessari alle operazioni di carico/scarico dei capi e pulizia dei locali ed attrezzature.
d. Qualora, durante l'attività dell'allevamento, emergano segnalazioni di odori circoscritte all' azienda, sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la Ditta come previsto dalla BAT 12. Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere attivata l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26, a carico della Ditta.
e. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene l'azienda dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

15. Consumi energetici

a. Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (ad esempio con l'adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, controllo dei sensori termici, ecc) ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

16. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

16.1 - Prescrizioni generali

a. Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le BAT (esempio pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC.
b. Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.
c. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.
d. Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.

16.2- Prescrizioni acque lavaggio

a. Le eventuali acque derivanti dalla pulizia dei capannoni, delle attrezzature e delle piazzole a contatto con la pollina, se non contengono additivi, quali ad esempio disinfettanti, detergenti

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

ecc, potranno essere cedute a terzi con la pollina, diversamente dovranno essere smaltite come rifiuti tramite Ditta specializzata.

b. Le acque prodotte dall'attività di lavaggio e disinfezione dei mezzi ed attrezzature, devono essere raccolte in apposite vasche a tenuta.

c. Tale materiale contenuto nei pozzetti, a prescindere dalla tipologia di disinfettante utilizzato, non è assimilabile ad un refluo zootecnico e non può essere smaltito insieme alla pollina o alle acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di allevamento.

d. Tale materiale è assimilabile invece ad un rifiuto per cui soggiace alle disposizioni dettate dall'art. 183 comma bb) punto 2 del D.Lgs 152/06 e deve essere avviato a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da Ditta autorizzata.

17. Rifiuti

a) I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

b) I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.

c) Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità del rifiuto.

d) Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

e) I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.

f) Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

g) Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.

h) Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

i) Si deve compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.

18. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche, locali, aree esterne

18.1 - Prescrizioni generali

a. Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

b. Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi (ad esempio cella frigo, area stoccaggio rifiuti, ecc) devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.
c. Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per la raccolta delle acque reflue.
d. I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono periodicamente essere ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.
e. I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.
f. L'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali deve essere tenuta in impianto.
g. I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

18.2 - Prescrizione controllo insetti e topi

a. Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di topi, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione alle aree di raccolta della pollina, delle vasche di raccolta delle acque di lavaggio dei locali, delle aree stoccaggio dei rifiuti, dei silos e della cella frigo.
b. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in apposti registri.
c. Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

19. Formazione del personale

a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione ed informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento, alle buone prassi agricole e veterinarie con attenzione agli aspetti ambientali ed al rispetto delle condizioni di autorizzazione.
b. Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi ed incontri di formazione ed aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
c. Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

20. Attività di controllo e di monitoraggio, PMC

a. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

periodo di validità dell'autorizzazione.

b. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia ed al Comune di Musile di Piave.

c. I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo (esempio analisi olfattometriche, fonometriche, verifica stato ammaloramento coperture capannoni, ecc) dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di eventuali emissioni in atmosfera, amianto e rumore.

d. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di Musile di Piave. Il report PMC andrà accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione ed il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

e. Nel report annuale vanno indicate le carcasse e le uova allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse e/o le uova, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

f. Nel report annuale PMC andrà indicato il numero di capi effettivamente introdotto annualmente, la mortalità, i capi venduti. Sui capi accasati mediamente presenti si calcoleranno/stimeranno le emissioni, la produzione di pollina prodotta ed il relativo quantitativo di azoto e fosforo escreti con i parametri previsti dalla direttiva nitrati.

21. Conservazione della documentazione e controlli successivi

a. Devono essere conservati presso l'impianto sito in via Verona a Musile di Piave a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri ed i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.

b. Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

22. Prevenzione e gestione degli incidenti

a. Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro (24) ore successive i necessari interventi di ripristino.

b. Dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Musile di Piave, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

c. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

formato per i casi di emergenza ed essere assicurata, inoltre, un'adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore anche con sistemi di controllo a distanza.

d. Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

23. Benessere animale e biosicurezza aviaria

a. La Ditta deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza aviaria, in particolare deve mantenere efficienti i sistemi di perimetrazione, (ad esempio reti, scoline,) con periodici controlli e manutenzioni al fine di evitare ingressi di soggetti esterni e coprire il cassone scarrabile utilizzato per contenere la pollina.

b. La Ditta dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, impianto di ventilazione, di raffrescamento. ecc., e a mantenerli efficienti, e se la salute degli animali dipende da questi deve dotarsi di allarmi ed impianti d'emergenza che possano sopperire al problema.

24. Prescrizioni BAT

a) La Ditta deve applicare correttamente tutte le BAT compreso il Sistema di gestione ambientale volontario indicate nella ceck list e riassunte nella tabella:

BAT	- DESCRIZIONE
1 - 2	Sistema di gestione ambientale non certificato. Contiene piano emergenze; Protocollo controllo rumore (BAT 9); Protocollo controllo odori (BAT 12)
3 - 4	Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	Controllo consumi acqua
6	Ridurre produzione acque reflue
7	Ridurre le emissioni in acqua derivanti dalle acque reflue: non applicabile non sono presenti scarichi idrici
8	Uso efficiente energia
9	Gestione del rumore: la BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i ricettori sensibili è probabile o comprovato. Nel caso emergessero segnalazioni di superamento delle emissioni rumorose presso i ricettori sensibili si procede ad un nuovo rilievo strumentale
10	Gestione del rumore
11	Ridurre emissioni polveri
12	Prevenire/ridurre emissioni di odori
13	Prevenire/ridurre emissioni di odori
14 - 15	Non pertinente: non ha stoccaggio di pollina
16	Non pertinente: ridurre emissioni di ammoniaca in aria da stoccaggio del

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

	liquame. Si specifica che la Ditta non produce liquame
17 - 18	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
19	Non pertinente: la ditta cede la pollina a soggetto terzo con frequenza ogni 3-4 gg.
20-21-22	Non pertinente: ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei reflui zootecnici. La ditta non utilizza agronomicamente reflui zootecnici.
23-24-25-27-29	Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo.
26	L'analisi olfattometrica andrà eventualmente effettuata dopo verifica di eventuali lamentale di disagi odorigeni dai recettori sensibili.
28-30	Non pertinenti alla tipologia di allevamento.
31	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole.
32	Non pertinenti alla tipologia di allevamento.

b) La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo della Ditta e da sopralluogo aziendale da parte degli enti competenti.

25. Prescrizioni gestione del fine vita dell'impianto

a) Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Musile di Piave, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

b) Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.

c) Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

26. Modifica degli impianti e variazioni di titolarità

a) Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, Arpav e Comune, le modifiche progettuali dell'impianto, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, e qualora ritenga che le stesse siano sostanziali deve presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022

contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 29-ter e 29-quater del medesimo decreto.

b) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

27. Ulteriori indicazioni

a) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

c) Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

d) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.

e) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

f) Il presente provvedimento viene trasmesso, tramite Suap, alla Società agricola San Marco, al Comune di Musile di Piave, ai Servizi veterinari dell'U.L.S.S. n. 4 competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: Scheda riassuntiva caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo (PMC) rivisto da Arpav con nota prot. 20266 del 6/04/2022

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 10/05/2022 16:06:53 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 1277 del 10/05/2022
Prot.: 2022 / 26732 del 10/05/2022